Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 13 gennaio | Numero 9

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti 11 corrente mese del presidente, in applicazione degli articoli 1 e 8 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, sono stati nominati commissari del Governo:

per la città di Bari, l'avv. Alfredo Moro, giudice presso quel tribunale;

per la città di Venezia, il comm. prof. Antonio Garioni.

LEGGI E DECRETI

Il numero 8 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2165, allegato A;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria, commercio, lavoro, approvvigionamenti e consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'allegato A al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2165, sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

I. L'articolo 1 è modificato come segue:

È stabilita, sulla produzione delle merci sottoindicate, un'imposta nella misura del 10 0/0 del prezzo di fattura:

a) tessuti di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione, escluse le garze da buratti;

b) maglie in pezza e velluti, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione;

c) pizzi, tulli, crespi e merletti, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione;

d) galloni, nastri, treccie, frangie ed altre guarnizioni a passamano, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione;

e) pizzi, tulli operati o ricamati e striscie ricamate, di cotone, di lino e di lana;

f) calze di seta o miste con seta in qualsiasi proporzione;

g) guanti di seta o misti con seta, di cotone, di lino, di lana e di pelle.

Agli effetti delle presenti disposizioni non si fa differenza fra seta propriamente detta e cascami di seta o seta artificiale.

II. All'ultimo comma dell'art 3 è soppressa la disposizione di cui alla lettera d).

III. L'art. 4 è modificato come segue:

Ricevute le denuncie prescritte all'art. 3 l'Intendenza di finanza, valendosi di funzionari delle dogane e di ufficiali della guardia di finanza, provvederà perchè sia constatato, presso ciascuna fabbrica, in qual forma siano tenuti in evidenza, nelle scritture della fabbrica stessa, il movimento della produzione e la giacenza di prodotti ultimati.

Nelle fabbriche dalle quali non siano tenute registrazioni atte a fare risultare regolarmente l'entità della produzione e delle rimanenze di prodotti ultimati, dovrà essere istituito un apposito registro di fabbrica destinato a tale fine. La tenuta di apposito registro di fabbrica è obbligatoria nel caso previsto dal secondo capoverso dell'art. 6. Potrà pure essere istituito il registro di fabbrica qualora il fabbricante preferisca che in confronto con questo, anzichè con l'esame dei propri ordinari registri, siano fatte in seguito le periodiche verificazioni, salvo sempre negli agenti della finanza la facoltà di cui al primo comma dell'art. 11.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà farsi risultare, mediante processo verbale da redigere in contraddittorio col fabbricante, quali scritture o quali registri sono o saranno tenuti dalla fabbrica per le registrazioni della produzione e delle spedizioni di prodotti soggetti all'imposta.

IV. L'articolo 5 è modificato come segue:

Ove sia istituito apposito registro di fabbrica ai sensi del precedente articolo, i prodotti usciti dalla fabbrica per vendite fatte per consumo nel Regno dovranno essere inscritti a scarico nel detto registro con l'indicazione del rispettivo prezzo di fattura in

V. Il primo comma dell'articolo 6 è modificato come segue:

Nessuna quantità di prodotti soggetti all'imposta potrà uscire dalla fabbrica senza che sia emessa una fattura o una nota di spedizione, con l'indicazione della qualità e quantità del prodotto e del prezzo di vendita.

VI. Il secondo e il terzo comma dell'art. 7 sono modificati come segue:

Il pagamento dell'imposta si effettua mediante applicazione di corrispondenti marche valore alla fattura o alla nota di spedizione emessa, ai sensi del precedente articolo, per la spedizione nell'interno del Regno di prodotti soggetti all'imposta.

Le marche sono doppie: una parte deve essere applicata all'originale della fattura o della nota di spedizione; l'altra parte deve essere applicata alle copie di questi documenti. Tanto sugli originali, quanto sulle copie le marche, dopo fattane l'applicazione, devono essere annullate.

VII. All'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

Le fatture o note di spedizione munite delle marche per pagamento dell'imposta devono essere custodite a corredo del registro di fabbrica o delle altre scritture dalle quali risulti, ai sensi dell'art. 4, la qualità, la quantità e il valore dei prodotti usciti dalla fabbrica.

VIII. All'art. 8 è aggiunto il comma seguente:

Ai fabbricanti che ne facciano domanda potrà essere concessa nei limiti e con le norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze una dotazione a fido di marche per pagamento dell'imposta a condizione che essi ne garantiscano il fido con deposito, presso la sezione di tesoreria provinciale, di rendita pubblica o di numerario o mediante malleveria solidale di due persone solvibili, accettate dal ricevitore del registro o del bollo straordinario, con l'approvazione dell'intendente di finanza.

IX. Nel terzo comma dell'art. 10, alle parole « da unire al registro di fabbrica », sono sostituite le seguenti: « da tenere a corredo del registro di fabbrica o delle altre scritture ».

X. Nel quarto comma dell'art. 10, alle parole « riscontro del registro con le copie delle fatture o delle note di spedizione annessevi », sono sostituite le seguenti: « riscontro delle copie delle fatture o delle note di spedizione coi registri o altre scritture dai quali devono risultare le spedizioni di prodotti venduti, secondo il processo verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 ».

XI. Il primo comma dell'art. 11 è modificato come segue:

In occasione delle verificazioni stabilite dal precedente articolo e in qualsiasi altro caso di verificazioni ordinarie o straordinarie, gli agenti della finanza hanno facoltà di esigere che il fabbricante, sulla base dei propri registri commerciali o della corrispondenza, fornisca loro tutti gli elementi valevoli ad assicurare che di tutta la produzione e di tutte le spedizioni sia stata presa nota nei registri o nelle altre scritture dalle quali devono risultare, secondo il processo verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 4, che le indicazioni delle fatture o delle note di spedizione corrispondano esattamente alla qualità e quantità dei prodotti usciti dalla fabbrica e che nelle stesse fatture o note di spedizione sia stato esposto il prezzo per il quale i prodotti medesimi sono stati realmente venduti.

XII. Nel secondo comma dell'art. 11, alle parole « annesse al registro » sono sostituite le parole: « tenute a corredo dei registri o delle altre scritture della fabbrica ».

XIII. Nel primo comma dell'art. 12, alle parole « soprattassa di consumo » sono sostituite le parole: « soprattassa di produzione ».

XIV. Al secondo comma dell'art. 12 sono sostituiti i seguenti:

A tale effetto, nelle dichiarazioni prescritte dall'art. 5 della legge doganale, testo unico già citato, il dichiarante deve indicare il valore delle merci come per il caso previsto dal penultimo comma dell'art. 6 dello stesso testo unico di legge.

Insieme con la dichiarazione deve essere presentata la fattura del venditore estero, con facoltà nella dogana di esigerne la vidimazione per parte della competente autorità consolare italiana. Il

sentazione delle fatture, per le importazioni a mezzo di pacchi postali, prescrivendo altre forme di garanzia per l'esattezza della dichiarazione di valore.

XV. L'art. 13 è modificato come segue:

Sui prodotti che, all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si trovino già nel libero commercio fuori delle fabbriche, l'imposta è dovuta da chi li detenga per la vendita.

Se il detentore è un commerciante sottoposto all'osservanza delle disposizioni contenute nell'allegato *B* al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, l'ammontare dell'imposta sui prodotti da esso tenuti per la vendita, da determinare con le norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze, sarà conglobato nel canone del primo anno d'abbonamento alla tassa di bollo sulle vendite, di cui all'art. 7 del precitato decreto.

I commercianti all'ingrosso, e in genere i detentori di prodotti soggetti all'imposta, che non siano fabbricanti, nè commercianti sottoposti alle disposizioni dell'allegato *B* al predetto Regio decreto, devono farne denuncia scritta, entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, al più prossimo ufficio finanziario (dogana, ufficio tecnico di finanza, comando della guardia di finanza, agenzia delle imposte dirette o ufficio del registro).

Nella denuncia si dovranno indicare il cognome e nome del dichiarante, il luogo nel quale si trovano i prodotti denunciati, la quantità e la qualità dei prodotti soggetti all'imposta tenuti in deposito, nonchè il valore per il quale i prodotti stessi figurino nell'inventario della ditta.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme secondo le quali dovrà essere accertata la regolarità delle denuncie e liquidata l'imposta. Il pagamento delle somme così liquidate dovrà essere effettuato con le norme stabilite dall'ultimo comma dell'art. 10, in sei rate bimestrali, la prima delle quali verrà a scadere nel 60° giorno dopo quello della liquidazione. Dovranno tuttavia essere pagate in una sola rata, entro due mesi dalla data della liquidazione, le somme non eccedenti L. 25 e in sole tre rate bimestrali quelle superiori a L. 25, ma inferiori a L. 500.

XVI. Nell'art. 14 sono soppresse le parole: « o delle quantità da denunciare ai sensi della lettera *d*) del detto articolo ».

XVII. L'art. 15 è modificato come segue:

Chiunque, essendo tenuto alla denuncia di cui al terzo comma dell'art. 13, ometta di effettuarla nel termine prescritto o dichiari di tenere in deposito prodotti soggetti a imposta in quantità inferiore a quella effettiva o attribuisca ai prodotti dichiarati un valore inferiore a quello per il quale questi figurano in inventario o in altre scritture del dichiarante, è punito con una multa fissa non minore di L. 25 nè maggiore di L. 1000 e con una multa proporzionale non minore del decimo nè maggiore dell'intera differenza fra l'ammontare dell'imposta dovuta e quella che sarebbe stata liquidata secondo la fatta denuncia.

XVIII. Nell'art. 16, alle parole: « La mancanza del registro di fabbrica prescritto dall'art. 5 », sono sostituite le seguenti: « La mancanza dei registri o delle altre scritture dai quali, secondo il verbale redatto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, devono risultare la produzione e le spedizioni di prodotti soggetti all'imposta ».

XIX. Nell'art. 17, alle parole: « qualora si trovino annesse al registro di fabbrica », sono sostituite le seguenti: « qualora, a corredo dei registri o delle scritture, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 7, si trovino ».

XX. Nell'art. 18, alle parole: « allegate al registro di fabbrica », sono sostituite le seguenti: « tenute a corredo dei registri o delle altre scritture di fabbrica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 ».

XXI. Nell'art. 22, dopo le parole: « in pagamento dell'imposta », sono aggiunte le seguenti: « per l'abbuono dell'imposta pagata su prodotti che, dall'acquirente, siano restituiti al fabbricante ».

Art. 2.

I fabbricanti e i commercianti all'ingrosso hanno diritto di rivalsa sui prodotti venduti, anche se la vendita sia stata effettuata in esecuzione di contratti stipulati prima dell'istituzione della imposta.

Art. 3.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro, potrà concedersi la restituzione della imposta per prodotti destinati alla esportazione per i quali l'avvenuto pagamento dell'imposta medesima sia comprovato, o fatto in tutto o in parte con le materie considerate all'art. 1 dalla lettera *a*) alla lettera *e*).

La misura delle restituzioni e le norme secondo le quali potranno effettuarsi saranno stabilite con lo stesso decreto Ministeriale.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno che sarà stabilito per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato *A* al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2194 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 19 gennaio 1919, n. 41;

Visto il decreto-legge 8 maggio 1919, n. 698;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra nelle provincie di Belluno, Brescia, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza ed Udine sarà temporaneamente inviato in missione presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette sui redditi e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto, personale di ruolo delle rispettive Amministrazioni, al quale il Ministero per le terre liberate corrisponderà le indennità stabilite negli articoli seguenti.

Qualora le esigenze del servizio lo rendano indispensabile, il Ministero per le terre liberate potrà autorizzare la esecuzione, presso gli uffici anzidetti, di lavori a cottimo, la cui spesa graverà sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso limitatamente alla somma annua di L. 350.000.

Art. 2.

Ai funzionari ed impiegati di ruolo della carriera amministrativa, di ragioneria, d'ordine e di servizio degli Uffici direttivi finanziari ed a quelli dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi in missione presso le Intendenze di finanza e presso le Agenzie delle imposte pei servizi e nelle Provincie di cui all'art. 1, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

Art. 3.

gli Uffici tecnici di finanza in missione per i servizi e nelle Provincie indicate nell'art. 1, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

Tali indennità saranno aumentate della metà per i giorni di effettivo servizio in campagna.

L'aumento della metà sarà corrisposto anche agli ingegneri capi ed all'altro personale tecnico addetto agli uffici delle anzidette provincie sulle indennità di soggiorno loro spettanti a termini del ricordato decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, quando compiano trasferte nell'interesse del servizio dei danni di guerra.

Al personale d'ordine della stessa Amministrazione in missione per i lavori di tavolo per i servizi e nelle provincie indicate nell'art. 1, l'indennità di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sarà corrisposta senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

Art. 4.

Ai funzionari ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali debbono recarsi in missione presso gli Uffici e per i servizi di competenza del Comitato governativo di sede a Treviso, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

Ai funzionari tecnici di ruolo in missione l'indennità giornaliera sarà aumentata della metà per i giorni di effettivo servizio in campagna.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al funzionario superiore del genio civile designato dal Ministero dei lavori pubblici a termini dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2495 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;

Veduto il decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro delle terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri della giustizia e degli affari di culto, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per l'agricoltura, per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 13 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862, per la presentazione delle domande di risarcimento di danno per la perdita o distruzione del bestiame bovino in seguito a fatto di guerra è prorogato sino a tutto il 31 marzo 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — ALBRICCI — VISOCCHI — FERRARIS

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2497 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dell'immobile di proprietà dello Stato, già adibito a sede della R. rappresentanza a Bruxelles.

La somma ricavata dalla vendita sarà versata in tesoreria ed imputata al bilancio generale dell'entrata.

Art. 2.

Per tutti gli atti riguardanti la vendita, di cui al precedente articolo è data facoltà di derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2498 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle scuole di applicazione per gli ingegneri, nei politecnici, nelle scuole superiori politecniche, negli Istituti tecnici superiori, nelle Facoltà di scienze fisiche e naturali per le lauree in fisica, in chimica od in scienze naturali, nelle scuole agrarie annesse alle Università di Bologna e di Pisa si terranno, nell'anno accademico 1919-1920, corsi accelerati di istruzione in vantaggio degli studenti militari e ex-militari.

La frequenza di questi corsi non può servire ad abbreviare il corso normale degli studi, stabilito dai regolamenti speciali per ciascuna scuola o Facoltà.

Art. 2.

I corsi accelerati saranno tenuti per le sole materie obbligatorie per il conseguimento della laurea o del diploma.

Le materie predette saranno distribuite in tre corsi di studi, da tenersi contemporaneamente dal 1° dicembre 1919 al 15 marzo 1920, corrispondenti agli anni primo, secondo e terzo delle scuole di applicazione per gl'ingegneri e degli anni 2, 3, 4, della Facoltà di scienze fisiche e naturali e delle scuole di agraria, e saranno distribuite in due corsi di studio dal 1° aprile al 30 giugno 1920 corrispondenti agli anni 2° e 3° delle scuole di applicazione per gli ingegneri e agli anni 3° e 4° della Facoltà di scienze fisiche e naturali e delle scuole di agraria.

Art. 3.

Gli insegnamenti dei corsi accelerati avranno carattere teorico pratico. Nelle discipline sperimentali i singoli insegnanti daranno alle esercitazioni quello sviluppo che riterranno conveniente per la maggiore efficacia dell'insegnamento. Rispetto ai detti corsi, potranno essere soppresse le vacanze di Natale, di Carnevale e di Pasqua. Il numero delle lezioni saranno non meno di 30 e di non più di 40.

Art. 4.

Gli studenti, che siano sotto le armi, potranno inscriversi ai corsi accelerati esclusivamente per le discipline e per gli anni di studio per i quali, come militari, ebbero la iscrizione d'ufficio e per le materie di cui non superarono gli esami.

Art. 5.

Ai corsi predetti potranno anche essere inscritti, al fine d'integrare la loro cultura:

a) i laureati durante e dopo la guerra per i corsi ai quali come militari furono inscritti d'ufficio;

b) gli studenti non ancora laureati per i corsi ai quali, come militari, furono inscritti d'ufficio, anche se in essi superavano gli esami.

A questi studenti quando superino, alla fine dei corsi, una prova di esame o di colloquio potrà essere rilasciato uno speciale certificato.

Art. 6.

Gli esami dei corsi accelerati di integrazione saranno dati nelle sessioni straordinarie stabilite dal decreto Reale 16 ottobre 1919 ed alla fine di ciascun trimestre dei corsi, secondo le norme che regolano gli esami dei corsi normali.

Gli esami sostenuti a seguito di questi corsi varranno a tutti gli effetti come esami dei corsi normali.

Art. 7.

Veruna tassa speciale è dovuta per i corsi accelerati. Sono invece dovuti per ciascun trimestre, i contributi di laboratorio e le soprattasse di esame, nelle misure stabilite per ciascun anno del corso normale.

Lo studente che avrà pagate le soprattasse per gli esami dei corsi anzidetti sarà esonerato dal pagare le tasse per gli esami che sostiene e nello stesso anno accademico su materie dei corsi normali.

Art. 8.

Le predette disposizioni saranno applicate anche agli studenti, inscritti negli Istituti di istruzione superiore nazionali annoverati nell'art. 1°, provenienti dai territori delle cessata Monarchia austro-ungarica, compresi nei Commissariati generali civili del Trentino e della Venezia Giulia ed agli studenti di nazionalità italiana della sponda orientale dell'Adriatico, o provenienti dagli altri territori della predetta Monarchia, i quali dimostrino di avere, durante la guerra, prestato servizio, per ragioni di leva, nell'esercito o nella marina austro-ungarica o di essere stati o dichiarati disertori od internati, od imprigionati per motivi politici dall'autorità austro-ungarica.

Art. 9.

Gli incarichi per qualunque insegnamento per i corsi accelerati potranno essere conferiti anche con deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795 e al regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, e al decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1706.

Gli incarichi dei corsi accelerati pei due trimestri dell'anno 1919-920 saranno compensati con la retribuzione complessiva di L. 1500.

Gl'incarichi che dureranno un trimestre, con la retribuzione di L. 1000.

Art. 10.

Nel bilancio dell'esercizio 1919-920, del Ministero della istruzione pubblica, saranno portati i seguenti maggiori stanziamenti per le spese di funzionamento dei corsi accelerati:

a) L. 600,000 al capitolo 71, per pagamento delle retribuzioni dovute agli incaricati degl'insegnamenti dei corsi accelerati;

b) L. 100,000 al capitolo 5, per pagamento di retribuzioni, per prestazione di maggiore opera al personale non insegnante;

c) L. 100,000 in aumento al capitolo 74, per supplemento alle dotazioni degli Istituti universitari.

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica in dipendenza del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2481 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° marzo 1914, n. 225, col quale, per le speciali esigenze dei servizi nell'Amministrazione centrale delle colonie, venne aumentato, fra altro, a decorrere dal 1° aprile 1914, un posto di ispettore superiore amministrativo delle privative di 2ª classe, nei ruoli organici di cui nelle tabelle *D* e *C*, approvate con la legge 5 giugno 1913, n. 541;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, col quale venne approvata con effetto dal 1° aprile 1919 una nuova tabella organica per gli impiegati dell'Amministrazione dei monopolî industriali in sostituzione, fra altro, di quella *C* della succitata legge 5 giugno 1913, n. 541;

Ritenuta la necessità di aumentare un posto di ispettore superiore amministrativo nella nuova tabella predetta, in sostituzione di quello aumentato in precedenza col Nostro decreto 1° marzo 1914, n. 225;

Visto l'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19;

Vista la tabella annessa al Nostro decreto 2 gennaio 1918, n. 44;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° aprile 1919, nel ruolo tecnico e dei servizi speciali per i monopolî industriali di cui alla tabella approvata col decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, è aumentato un posto di ispettore superiore amministrativo, in sostituzione di quello aumentato nella tabella *G*, annessa alla legge 5 giugno 1913, n. 541, col R. decreto 1° marzo 1914, n. 225.

La relativa spesa farà carico al Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2102 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 27 novembre 1919 col quale si dà facoltà al Governo di provvedere alle modifiche di ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alle disposizioni intese a semplificare i servizi e diminuire le spese di amministrazione e di esercizio;

Ritenuta l'opportunità di dare intanto maggiore unità di indirizzo ai servizi concernenti l'esercizio, di semplificare la struttura e provvedere ad un decentramento di funzioni per le isole di Sicilia e di Sardegna;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono riuniti rispettivamente in un solo i servizi del movimento e del traffico e quelli della trazione e dei veicoli.

Art. 2.

Il servizio movimento e traffico, il servizio trazione e veicoli ed il servizio lavori sono posti alla immediata dipendenza di un vice direttore generale.

Il vice direttore generale per l'esercizio dirige personalmente il servizio movimento e traffico.

Per quanto concerne l'esercizio ed il personale addettovi, il direttore generale è sostituito nei casi d'impedimento dal vice direttore generale per l'esercizio.

Art. 3.

Le attribuzioni demandate al servizio approvvigionamenti nei riguardi dei contratti per la costruzione e per le riparazioni delle macchine e dei veicoli sono assegnate al servizio trazione e veicoli.

Al servizio trazione e veicoli è data ogni facoltà necessaria per intensificare le riparazioni delle macchine e dei veicoli.

Art. 4.

Al riordinamento dei servizi movimento e traffico, trazione e veicoli in dipendenza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 sarà provveduto gradatamente entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2151 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge, testo unico, 6 gennaio 1918, n. 135, per la tassa sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi;

Visti gli articoli 3 e 4 del regolamento approvato col R. decreto 31 agosto 1910, n. 642;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

I contrassegni delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi per l'anno 1920 sono costituiti da uno scudo di forma ovale sagomata, con due alette laterali da servire per l'applicazione dei contrassegni stessi ai veicoli. Le alette sono a cerniera nei contrassegni per motocicli, automobili ed autoscafi in prova, fisse in tutti gli altri contrassegni.

Art. 2

I distintivi particolari di ciascun contrassegno sono stabiliti dalla seguente tabella:

Specie dei contrassegni	Metallo in cui sono formati e colorazione	Altezza dello scudo in millimetri	Disegni e leggende dello scudo	Fori praticati in ciascun delle due alette dello scudo
Contrassegni per veicoli soggetti a tassa.				
A) *Veicoli in libera circolazione*:				
per velocipedi:				
ad un posto	Alluminio	45	In alto, sopra lo stemma sabaudo la leggenda in rilievo *Tassa sui velocipedi.* Nella parte centrale: una puleggia dentata con pedivella da bicicletta e, antistante, una incudine sulla quale è impresso, in incavo, il millesimo 1920	1 (1)
a due posti	Alluminio col millesimo in *rosso*	45	Come sopra, con l'aggiunta di una stella a traforo entro la puleggia dentata e di un marchio, recante la *Stella d'Italia* e la leggenda *a due posti* impressa sotto l'incudine	1 (1)
a tre posti	Alluminio col millesimo in *verde*	45	Come sopra, con due stelle a traforo ai lati dello stemma e marchio c. s. con la leggenda *a tre posti*	1 (1)
Per velocipedi a più di tre posti si dovranno applicare più contrassegni corrispondenti al numero dei posti:				
per motocicli	Alluminio	56	In alto, sopra lo stemma sabaudo sormontato dalla Corona Reale, la leggenda in rilievo *Tassa sui motocicli.* Nel centro una ruota di motociclo fiancheggiata da una mazza e da un caduceo riuniti da un festone di lauro che pende sotto la ruota. Nel centro di questa è una targa su cui è impresso, in incavo, il millesimo *1920*	2 (2)
per automobili:				
ad uso privato.	Alluminio	79	In alto, sopra lo stemma sabaudo, la leggenda in rilievo *Tassa sugli automobili.* Nel centro una ruota di automobile fiancheggiata da due fasci di spighe di grano; in mezzo alla ruota e unita da nastri ai due fasci predetti è una targa su cui è impresso, in incavo, il millesimo *1920*	2 (2)
ad uso pubblico	Alluminio col millesimo in *rosso.*	79	Come sopra, con l'aggiunta di due stelle a traforo entro la ruota e di un marchio in basso, recante la *Stella d'Italia* e la leggenda *uso pubblico.*	2 (2)
per trasporto merci	Alluminio col millesimo in *bleu.*	79	Come sopra, con l'aggiunta di due stelle a traforo ai lati dello stemma e di un marchio c. s. con la leggenda *Trasporto merci.*	2 (2)
per autoscafi:				
ad uso privato.	Alluminio.	79	Come per gli automobili, ma con la leggenda in rilievo *Tassa sugli autoscafi.*	2 (2)
ad uso pubblico	Alluminio col millesimo in *verde.*	79	Come sopra, con l'aggiunta di una stella a traforo sulla ruota e di un marchio c. s. con la leggenda *uso pubblico.*	2 (2)
B) *Veicoli in circolazione di prova*:				
per motocicli	Ottone giallo oro.	68	In alto la leggenda *motocicli in prova,* nel centro il millesimo 1920 tra lo stemma sabaudo ed una corona di alloro; in basso parte di una ruota motrice di motociclo con nastri al disotto.	1 (2)
per automobili.	Ottone giallo oro.	105	In alto, sopra la leggenda *automobili in prova,* è impresso il millesimo 1920 entro una targa tra rami di alloro; nel centro un nastro sul quale è praticata a traforo la sigla HP seguita o preceduta dal numero dei cavalli di forza (nelle misure stabilite dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale n. 591 del 22 marzo 1917).	2 (2)
per autoscafi.	Ottone giallo oro.	105	Come per gli automobili in prova, ma con la leggenda *Autoscafi in prova.* Nel nastro le stesse indicazioni a traforo.	2 (2)
Contrassegni per veicoli esenti *da tassa*:				
1° per velocipedi.	Ottone giallo oro.	76	Nel centro, in incavo, lo stemma sabaudo sormontato dalla corona Reale, con in giro la leggenda *Veloc. Mot. Autom.*, in basso sopra un nastro è in rilievo la parola *Gratuito.*	2 (2)
2° per automobili e motocicli.	Ottone ossidato violaceo.	76	Come sopra.	2 (2)
3° per autoscafi	Ottone ossidato nichelato.	76	Come sopra, con l'aggiunta di un marchio portante la *Testa d'Italia* e la leggenda *Per autoscafi.*	2 (2)

(1) Il foro della aletta sinistra è parzialmente ostruito da una leggera striscia di alluminio che attraversa il foro medesimo.
(2) Tutti i fori senza alcuna ostruzione.

Art. 3.

I contrassegni per velocipedi dovranno essere consegnati a chi si presenta per pagare le corrispondenti tasse, in condizione di pronta applicazione. Sarà quindi obbligo dei funzionari ed incaricati municipali, che riscuoteranno le tasse, di tagliare, nel momento della riscossione, la leggera striscia di alluminio che attraversa il foro di una delle alette dei contrassegni suddetti, rendendo così perfettamente libero il foro stesso.

Gli acquirenti sono tenuti a rifiutare i contrassegni nei quali il taglio non sia stato eseguito.

Art. 4.

Agli effetti del cambio o rimborso, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento 31 agosto 1910, n. 642, non saranno accettati dall'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse i contrassegni che non presentino tutte le condizioni di perfetta integrità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2503 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, e 7 febbraio 1919, n. 150, concernenti la concessione e la ripartizione dell'assegnazione straordinaria di un miliardo per opere pubbliche delle varie categorie;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dei traffici, di iniziare la costruzione della linea navigabile di 2ª classe Modena-Bomporto-Bondeno-Po quale diramazione della grande arteria di navigazione interna Milano-Venezia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegnazione di cui all'art. 1, lettera *f*), del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 per opere nuove di navigazione interna è accresciuta di lire 15 000 000 per contributo dello Stato nella spesa di L. 25.000.000 occorrente per la costruzione della linea navigabile di 2ª classe Modena-Bomporto-Bondeno-Po.

Art. 2.

Le assegnazioni per opere marittime di cui alla lettera *r*), per opere stradali nelle provincie calabresi di cui alla lettera *z*-7) e per costruzione di strade ferrate di cui alla lettera *z*-26) del citato articolo, del suindicato decreto Luogotenenziale, sono in corrispondenza ridotte rispettivamente di L. 3.000 000, L. 5.000.000 e L. 7.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2511 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794, con il quale furono stabilite le tabelle organiche e le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura;

Visto l'articolo 9 del suddetto Regio decreto-legge, con il quale si è instituito presso il Ministero per la agricoltura l'Ispettorato generale della pesca;

Considerata la opportunità di trasferire, intanto, il servizio della pesca dal Ministero dell'industria a quello dell'agricoltura;

Su proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e il lavoro e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° gennaio 1920 il servizio della pesca, attualmente alle dipendenze del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, sarà posto alle dipendenze del Ministero per l'agricoltura (Ispettorato generale della pesca).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno trasferiti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, per l'esercizio in corso, i capitoli 37, 38, 76, 95, 96, 97 e 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio in corso, con le relative dotazioni disponibili alla data del presente decreto.

Con lo stesso decreto sarà trasportata dallo stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro a quello del Ministero per l'agricoltura la parte di stanziamenti, riguardante il servizio della pesca, compresa nei capitoli di spese generali per compenso di lavori straordinari, per le medaglie di presenza e le indennità alle Commissioni, per le ispezioni e missioni e per il fitto di locali.

Art. 3.

Gli impegni in corso regolarmente assunti e i beni mobili in uso del servizio della pesca saranno passati in carico al Ministero per l'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2512 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati dello Stato, compresi quelli delle ferrovie di Stato e gli insegnanti delle scuole primarie amministrati dai Consigli scolastici provinciali, richiamati sotto le armi come sottufficiali o come appuntati o militi dell'arma dei carabinieri Reali o del corpo della R. guardia di finanza, e che hanno prestato servizio durante la presente guerra, hanno diritto agli assegni militari, cumulabili con lo stipendio civile, pei primi 60 giorni dopo il licenziamento dalle armi, anche se durante tale periodo sono stati dalla licenza illimitata passati in congedo illimitato od assoluto, o anche se sono stati o vengono inviati direttamente in congedo illimitato od assoluto.

Va defalcato, da quanto loro spetta a senso di quanto sopra, la differenza che durante i detti 60 giorni o parte di essi, avessero già percepita tra l'assegno militare e lo stipendio civile, ove quest'ultimo sia inferiore all'assegno militare.

Art. 2.

Il trattamento di cui al precedente articolo non è cumulabile con gli assegni di licenza spettanti ai militari in attesa di riforma o pensione, nè con la gratificazione di assegno, o con l'assegno temporaneo, rinnovabile o vitalizio di pensione, salvo il diritto di opzione per il trattamento più vantaggioso.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 dicembre 1919, sul decreto, che scioglie il Consiglio comunale di San Vito al Tagliamento (Udine).

SIRE!

Una insanabile crisi sorta nel seno dell'Amministrazione municipale di San Vito al Tagliamento ha provocato le dimissioni del sindaco, della Giunta e dei vari consiglieri, tanto che si è dovuto provvedere alla provvisoria gestione del Comune con un commissario prefettizio.

Tre convocazioni del Consiglio per la ricostituzione dell'Amministrazione sono riuscite infruttuose, e, mentre il Consiglio ha respinto le dimissioni successivamente presentate da cinque consiglieri, questi si sono affrettati subito dopo a confermarle con lettera diretta al commissario, di guisa che, su trenta rappresentanti assegnati al Comune, mancano undici - nove per rinuncia alla carica e due per morte.

In tale situazione e per la necessità di approntare e risolvere i gravi ed indilazionabili problemi delle ricostruzioni, della disoccupazione e dei risarcimenti, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 19 settembre, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Vito al Tagliamento, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Nicola Piccirilli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300, che autorizza l'emissione di un sesto prestito nazionale consolidato, al saggio del 5 0[0, esente da ogni imposta presente e futura e con tutte le caratteristiche, garanzie e prerogative di quelli creati con i Regi decreti 2 gennaio 1917, n. 3 e 6 dicembre 1917, n. 1860;

Visto l'art. 16 del decreto Luogotenenziale 24 novembre 1919, numero 2168, che riserva ad un decreto del ministro del tesoro l'approvazione dei modelli e delle caratteristiche dei titoli del detto nuovo prestito;

Visti i decreti Ministeriali 22 gennaio 1917 e 7 gennaio 1918 con cui furono approvati i segni e distintivi caratteristici delle cartelle dei prestiti cons. 5 0[0 creati con i RR. decreti 2 gennaio 1917, n. 3 e 6 dicembre 1917, n. 1860;

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore di emissione originaria per il prestito consolidato 5 per cento netto, creato in virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300, sono stampate su carta filogranata bianca e con tipi, segni e distintivi caratteristici in tutto uguali alle cartelle già emesse per l'analogo prestito creato in forza del R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860, salvo le seguenti varianti:

a) nell'intestazione, anzichè al R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860, è fatto richiamo al R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300;

b) alla data di emissione 8 dicembre 1917, è sostituita la data di emissione 1° dicembre 1918;

c) al numero di posizione 609700 (serie 2ª), è sostituito il numero di posizione 646100 (serie 2ª).

La filograna dell'intero foglio rappresenta la leggenda « Debito pubblico » racchiusa in una targa a greca a cui sottostanno fasce ornate scure parallele formate da un disegno a greca e fasce di linee ondulate chiare disposte nel senso orizzontale delle cedole.

I modelli delle cartelle per le otto serie stabilite di L. 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500 - 1000 di rendita, muniti di visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 2.

Le cedole semestrali annesse alle cartelle di cui al precedente articolo sono in numero di trentatre, da quella n. 8 per la scadenza 1° gennaio 1921 a quella n. 40 per la scadenza 1° gennaio 1937.

La numerazione delle cartelle suddette è in continuazione a quella delle cartelle allestite per la seconda emissione di cui al R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860.

Art. 3.

Le cartelle al portatore da emettersi successivamente per operazioni ordinarie saranno di tipo intieramente conforme a quelle della prima emissione del cons. 5 0[0 di cui al R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3; porteranno la data ed il numero di posizione loro proprî e avranno le firme a *fac-simile* « Garbazzi », « Enrici », « Vaglieco », fino ad esaurimento delle scorte esistenti, chiunque sia il funzionario preposto rispettivamente all'Ufficio di direttore generale, di capo divisione e di delegato della Corte dei conti all'atto della emissione delle cartelle medesime.

Art. 4.

I certificati nominativi per la nuova emissione del consolidato 5 0[0 saranno rilasciati sui medesimi stampati in uso per i certificati della prima e della seconda emissione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 gennaio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle Prede composta dei Signori:

Presidente: Gr. Uff. Giuseppe Martini.

Membri ordinari: Gr. Uff. Francesco Mazzinghi - Comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti - Comm. Giovanni Formica - Comm. Giuseppe Bertet i.

Commissario del Governo: Gr. Uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: Comm. Riccardo Marcelli.

Vice-Segretario: Cav. Uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciata la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 per il piroscafo *Spuma*.

Udita la relazione del Commissario delegato Cons. Biscaro sulla domanda presentata nell'interesse di Cini Vittorio e Toso Cav. Gino di Venezia, perchè riconosciuto il loro diritto di proprietà sul piroscafo *Spuma* si faccia luogo alla revoca della confisca della nave pronunciata con sentenza 15 aprile 1919 e al rilascio della stessa a ora disposizione, o quanto meno si dichiari accertato, per gli effetti di cui all'art. 4 del Decreto Luogotenenziale 24 Giugno 1915, n. 1014, che la nave appartiene a cittadini italiani;

Sentito l'avv. Giuseppe Marchesano che sviluppò i motivi della domanda e il Commissario del Governo, il quale concluse perchè, rigettata la domanda principale ed accolta la subordinata, si dichiari accertato che la nave mercantile *Spuma* di bandiera austro-ungarica, della quale fu pronunziata la confisca, apparteneva al cittadino italiano Vittorio Cini, e quindi si sospenda la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave informando il Governo del Re dei fatti accertamenti;

Ritenuto che con sentenza 15 aprile 1919 fu dichiarata legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della Marina, della nave mercantile *Spuma* (Silvio Pellico) di bandiera austro-ungarica, iscritta nel registro del compartimento marittimo di Trieste al nome della « Navigazione Libera Triestina » (Società per azioni con sede a Trieste) ed esistente all'apertura delle ostilità in un porto del Regno, e ne fu pronunciata la confisca per tutti gli effetti di cui all'articolo 2 del Decreto Luogotenenziale 24 Giugno 1915, n. 1014;

Che con sentenza 1° Aprile 1916, ad istanza di Cini Vittorio e Toso Cav. Gino, e in confronto della « Navigazione Libera Triestina », rimasta contumace, il Tribunale di Venezia dichiarò che il piroscafo *Spuma* era stato venduto dalla predetta Società a Vittorio Cini con scrittura 11 marzo 1915, e che pertanto il medesimo piroscafo era passato in di lui proprietà da quel giorno;

Che la Società « Navigazione Libera Triestina » dopo di avere appellato dalla suddetta sentenza del Tribunale, recedette dall'appello con atto 27 Giugno 1919 sottoscritto dai sigg. Ettore Pollich e Nicolò E. Sevastopolo, quali consiglieri di amministrazione autorizzati a norma dell'art. 7 dello Statuto Sociale, autenticato nella firma dal notaio di Trieste Dott. Giuseppe Quarantotto, avendo così la sentenza del Tribunale fatto passaggio in cosa giudicata;

Che la dichiarazione della appartenenza della nave a cittadini italiani non vale ad immutarne la nazionalità che per l'articolo 17 delle norme per l'esercizio del diritto di preda in conformità ai principî stabiliti dalla dichiarazione di Londra, è determinata dalla bandiera che la nave ha in diritto di portare, e che per lo *Spuma*, inscritta nei registri del porto di Trieste, era la bandiera austro-ungarica;

Che d'altronde la nazionalità nemica del piroscafo *Spuma* è stata riconosciuta con la predetta sentenza 15 Aprile 1919 che ne pronunciò la confisca ad istanza del Commissario del Governo e che, essendo passata in giudicato, fa stato *erga omnes*;

Che ciò non pertanto, risultando provato che la proprietà della nave apparteneva a cittadini italiani, si rende applicabile l'art. 4 del citato Decreto Luogotenenziale perchè questa disposizione, diretta a tutelare gli interessi di individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico, non può non estendere la sua protezione agli interessi di cittadini italiani, come questa Commissione ha già ritenuto in casi analoghi;

Che gli interessi politici ai quali accennano le parti sono estranei al giudizio della Commissione, per la quale è decisivo l'accertamento giudiziale del trasferimento di proprietà, della cui verità non vi ha nella specie motivo per dubitare;

Che in presenza del recesso della « Navigazione Libera Triestina » dall'appello contro la sentenza del Tribunale di Venezia e del conseguente passaggio in giudicato della medesima sentenza, all'intervento, in questo giudizio, della stessa « Navigazione Libera Triestina » perchè sia riconosciuto il carattere italiano di essa società, non può attribuirsi altro significato che di un concorso prestato a favore dei Sigg. Cini e Toso affinchè i medesimi possano conseguire il rilascio della nave, in questo senso e non altrimenti tale intervento è stato illustrato dal patrocinio degli istanti;

Che però, non essendo per gli accertamenti di cui all'art. 4 del Decreto Luogotenenziale indispensabile il giudizio sul carattere na-

zionale della Società, che allo stato degli atti non è sufficientemente dimostrato, si può da esso prescindere;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede,

Dichiara accertato che la nave mercantile *Spuma* (Silvio Pellico) di bandiera austro ungarica, di cui fu pronunciata la confisca con sentenza 15 aprile 1919, apparteneva al cittadino italiano Vittorio Cini di Venezia, sospesa la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave, manda trasmettersi al Governo del Re copia della presente sentenza.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 settembre 1919, nella sede della Commissione delle Prede, Via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Formica - Bertetti - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 15 Ottobre 1919.

Il Segretario: *Curcio.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle Prede composta dei Signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica - comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 per il piroscafo *Robinia.*

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Francesco Mazzinghi sulla istanza presentata il 15 maggio 1919 dall'avv. Mario Vella, procuratore della Società di navigazione a vapore «Liburnica», già eredi Matteo Premuda, con sede in Lussinpiccolo, proprietaria del piroscafo *Robinia*, per ottenere che la Commissione accerti, per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, che il detto piroscafo, già requisito e successivamente affondato, apparteneva a società di nazionalità italiana;

Vista la sentenza del 15 aprile 1919, con la quale la Commissione dichiarò legittima la cattura della nave disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina e conseguentemente pronunciò la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute in seguito all'affondamento della nave stessa per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito l'avv. Mario Vella nell'interesse della società armatrice;

Udite le conclusioni del commissario del Governo, il quale chiede che la Commissione voglia dichiarare accertato che il piroscafo *Robinia* apparteneva a società di nazionalità italiana e quindi sospendere la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave e delle indennità confiscate, informando il Governo del Re dei fatti accertamenti;

Ritenuto che dai documenti prodotti e dalle numerose e le autorevoli testimonianze assunte a Trieste risulta che nel 1899 si costituì a Lussinpiccolo la società in nome collettivo «Eredi di Matteo Premuda e compagni, di cui furono soci fondatori Giovanni B. Premuda, Matteo V. Premuda, Luigi G. Premuda, Antonio M. Premuda, Battista A. Premuda, Antonio B. Cosulich, Giuseppe De Luyk, Luigi Cosulich, tutte persone di nazionalità e di salda fede italiana;

Che il carattere italiano della società fu mantenuto mediante opportune disposizioni dello statuto sociale che riservavano ai soli soci fondatori la nomina dei direttori e il diritto al voto nei congressi generali, tranne che per le deliberazioni portanti una modificazione degli statuti e lo scioglimento della società, e che impedivano ai soci la cessione ad altri delle proprie quote di partecipazione alla società senza il consenso della maggioranza dei soci fondatori;

Che la società predetta, trasformatasi nel 1918 in anonima col nome di Liburnica e col capitale azionario di 380.000 corone, non perdette nella sua trasformazione il carattere italiano, poiché la nuova società rimase in prevalenza costituita dai vecchi soci, i quali vi parteciparono con 17.500 azioni corrispondenti a 3.500.000 corone mediante l'apporto dei quattro piroscafi, fra cui il *Robinia* di proprietà della precedente «Eredi Matteo Premuda e C.» mentre solo per le rimanenti 1500 azioni pari a 300 000 corone entrarono nella società nuovi elementi e precisamente lo Stabilimento di credito per commercio ed industria di Trieste, ed alcuni del suo personale dirigente:

Che all'atto della costituzione della nuova Società fu concordato fra i Soci che le azioni dovessero, fino a sei mesi dopo la ripresa normale dei traffici, rimanere chiuse in sindacato, in maniera che non è stato possibile alcun trasferimento di esse;

Che direttori della nuova società furono e sono attualmente Matteo V. Premuda, Antonio M. Premuda, rappresentanti comunali, e Luigi F. Cosulich, consigliere comunale di Lussinpiccolo, e che membri del Consiglio di sorveglianza sono Luigi Premuda, Giuseppe De Luyk e Marco U. Martinolich, tutti appartenenti alla società precedente e di nazionalità e provati sentimenti italiani;

Che la presenza nel Consiglio di sorveglianza di due membri, Giulio Greger ed Ernesto Kransz, originari tedeschi e vice direttori dello Stabilimento di credito per commercio ed industria di Trieste, non infirma il carattere italiano della società, poichè tale presenza risulta dovuta unicamente al fatto che il predetto istituto bancario subordinò la sua partecipazione alla società con la somma liquida di 300.000 corone, necessaria per l'esercizio dei piroscafi, alla condizione di avere due membri propri su cinque nel Consiglio di sorveglianza, mentre tale proporzione effettivamente non corrisponde all'entità del capitale versato il quale rappresenta meno dell'8 % dell'intero capitale azionario;

Che tutto pertanto concorda a confermare quanto è stato unanimemente deposto da autorità e personalità di Trieste e di Lussinpiccolo e risulta anche da dichiarazioni dello stesso Stabilimento di credito per commercio ed industria di Trieste, presso il quale sono depositate tutte le azioni, che, cioè, oltre l'80 % di esse appartiene a persone di nazionalità italiana;

Poichè è così dimostrata l'applicabilità, nei riguardi della confisca delle indennità di requisizione e di assicurazione dovute per il piroscafo *Robinia*, di proprietà della Società «Liburnica» dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara accertato che il piroscafo *Robinia* apparteneva a società di nazionalità italiana.

E sospesa la ripartizione delle somme prodotte dalla detta nave e delle indennità confiscate, manda trasmettersi al Governo del Re copia della presente sentenza.

Così deciso nell'udienza del giorno 12 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Formica - Bertetti - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 3 novembre 1919.

Il segretario: *Curcio.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro — comm. Ernesto Filipponi.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica — comm. Osvaldo Paladini.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA:

Intesa la relazione della causa fatta dal commissario relatore conte Avet;

Inteso l'avv. Alfredo Pigliacelli il quale, nell'interesse della Ditta A. D. G. e Tonetti ha concluso « piaccia alla Commissione delle prede, in esito ai fatti accertamenti, dichiarare che i velieri sequestrati *Prudente* e *Ricordo*, di proprietà della Ditta Tonetti, in persona del suo titolare Tonetti Antonio, appartengono ad individui di nazionalità italiana, già sudditi dell'Impero austro-ungarico, ed in conseguenza, in applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1514, voglia accordare la liberazione »;

Inteso il commissario del Governo il quale si riporta alle sue conclusioni scritte;

Ritenuto che, con istanza documentata 25 luglio 1918 diretta al Ministero della marina, il sig. Antonio Tonetti fu Giovanni, titolare della Ditta A. di G. Tonetti, sedente in Venezia, dichiarandosi proprietaria dei due velieri *Prudente* e *Ricordo*, portanti bandiera austriaca e sequestrati all'inizio delle ostilità nel porto di Venezia (decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814), chiedeva il dissequestro delle predette navi, perchè appartenenti ad individuo di cui risultava indubbia la nazionalità italiana;

Che con nota in data 18 settembre 1918 il Ministero della marina, stimando equa e legittima l'aspirazione del Tonetti, provocava dalla Commissione delle prede gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

All'uopo, dopo che il Tonetti ebbe nominato a suo procuratore l'avv. Alfredo Pigliacelli, fu aperta un'istruttoria diretta a stabilire la proprietà dei due velieri e ad appurare anche i sentimenti di nazionalità del richiedente; istruttoria che, svoltasi con richiesta e presentazione di documenti e con audizione di testimoni, fu chiusa con ordinanza presidenziale del 1° luglio 1919. Nel frattempo, in base e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, erano stati confiscati i due velieri *Prudente* e *Ricordo*, confisca la quale è stata dichiarata legittima con decisione di questa Commissione;

Ritenuto che in tale stato di cose all'udienza di discussione del 30 settembre 1919 il rappresentante del Tonetti ha chiesto che venga ordinata la liberazione dei due velieri, mentre il commissario del Governo ha concluso che previa dichiarazione essere riuscita accertata l'appartenenza dei due velieri a individui di nazionalità italiana, la Commissione ordini la sospensione della ripartizione e provveda alle informazioni al Governo del Re di cui all'articolo 4 del predetto decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915;

Attesochè mentre la proprietà in capo al Tonetti dei velieri *Prudente* e *Ricordo* risulta provata dai certificati di registro esibiti (iscrizioni all'ufficio di porto di Pola 11 aprile 1881, n. 622 e 13 giugno 1886, n. 52) il Tonetti ha provato inoltre che egli, nato a Fianona d'Istria, fu cancellato a sua richiesta fin dal 14 aprile 1910 dai registri di stato civile austriaci insieme col figlio Giovanni Pietro, nato a Venezia nell'anno 1888, ed ha provato altresì che la sua nazionalità italiana venne già attestata da certificati del Ministero dell'interno in data 26 giugno 1916 rilasciatigli agli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902;

Attesochè dalle concordi deposizioni dei testimoni (Segrè e Casella), congiunte alle risultanze dei documenti sopra indicati, questa Commissione ha tratto il convincimento che si ha un complesso di elementi ampiamente sufficiente per potere accertare al Governo del Re che il sig. Antonio Tonetti, proprietario dei due velieri di cui trattasi, è individuo di nazionalità italiana;

Che concorrono quindi le condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ma che alle pronunzie stabilite appunto da tale articolo deve limitarsi la Commissione delle prede.

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione,

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014:

a) dichiara accertato che i velieri *Prudente* e *Ricordo*, sequestrati nel porto di Venezia all'inizio della guerra in base al decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, appartengono ad individui di nazionalità italiana;

b) dichiara di sospendere la ripartizione delle somme ricavate o da ricavarsi dai velieri predetti;

c) dispone d'informare il Governo del Re dei predetti suoi accertamenti.

Così deciso nell'udienza del giorno 30 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filipponi, Avet, Formica, Paladini e *Marcelli.*

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 26 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 gennaio 1920

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80 17	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.47	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 12 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,22 — Londra 50,52 — Svizzera 238.41 — New York 13,42 — Oro 200,30.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio.

Con R. decreto del 13 novembre 1919:

Sono accettate le dimissioni presentate da Tarquini Antonio da verificatore di 5ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, dal 1° stesso mese.

Con R. decreto del 14 dicembre 1919:

Querci Orazio, verificatore di 4ª classe nella stessa Amministrazione, è collocato, dietro sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, con un assegno uguale a metà dello stipendio.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, è stato, con decreto del 9 corrente, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'avviso di concorso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 settembre 1919, n. 218, e riguardante il posto di direttore del R. Istituto professionale « Q. Sella » in Biella;

Decreta:

Il concorso al posto di direttore nel R. Istituto industriale di Biella, bandito come da avviso in data 27 agosto 1919, è annullato.

Roma, 10 novembre 1919.

Pel ministro: RUINI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO

Domenica, 21 dicembre 1919.

(Continuazione).

Presidenza del presidente ORLANDO.

Seguito della discussione sulla proroga dell'esecizio provvisorio dei bilanci.

PRESIDENTE. Si passa allo svolgimento degli ordini del giorno.

MALATESTA, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a ripristinare immediatamente la libertà di stampa ».

Si duole che il presidente del Consiglio non abbia detto nulla a questo proposito, e lamenta che la censura sia stata ripristinata nel periodo elettorale; il che accade per la prima volta in Italia (*Approvazioni*).

Afferma che, per il modo come è stata applicata, tanto durante la guerra, quanto nel periodo elettorale, la censura si è risolta in uno strumento di persecuzione specialmente contro il partito socialista.

Rileva che, specialmente per i fatti di Fiume, fu di un rigore estremo, così che il paese non ha potuto farsi un'opinione chiara e precisa su di essi e sulle loro conseguenze. (*Commenti — interruzioni*).

La censura, oltre che odiosa, è anche inutile perchè facimente si può eludere, come è più volte avvenuto. È necessaria quindi la sua immediata abolizione; e questa il partito socialista invoca in modo formale. (*Applausi all' estrema sinistra*).

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*, non può lasciar passare senza risposta un' osservazione dell' onorevole Malatesta circa l' invio di vettovaglie e armi a Fiume. Ha testè dichiarato che il Governo, per mezzo della Croce Rossa, provvide a vettovagliare quella popolazione che non poteva evidentemente esser lasciata morire di fame. Quanto a coloro che mandarono armi, contro di essi procede l' autorità giudiziaria. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Afferma poi che, specialmente nel periodo elettorale, la censura fu limitata alle notizie relative a Fiume e ai nostri rapporti internazionali.

Afferma pure che non fu mai censurata alcuna notizia di opposizione al Governo. (*Interruzioni all' estrema sinistra*).

Assicura che la censura sarà abolita al più presto; però non può accettare l' ordine del giorno dell' onorevole Malatesta. (*Commenti all'estrema sinistra*).

MUCCI, dà ragione del seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Vella, Maitilasso, Maiolo, Lollini, Trozzi, Misiano, Agostinone, Lopardi e Barbato:

« La Camera invita il Governo ad iniziare una doverosa opera di riparazione e di ricostruzione nel Mezzogiorno e nelle Isole, ove per la cecità delle locali classi dirigenti e per l' abbandono e lo sfruttamento dei Governi finora succedutesi, il proletariato, specie quello rurale, è tenuto allo stato primitivo e la produzione rimane misera ed insufficiente. »

Ricorda, a proposito del Mezzogiorno, un libro scritto molti anni fa dall' onorevole Nitti per indicarne al paese le sofferenze ed i bisogni; ma egli oggi, pur essendo a capo del Governo, non ha saputo mettere in atto le idee allora espresse, mentre per la guerra sono stati spesi miliardi, la massima parte dei quali sono andati a vantaggio delle provincie del Settentrione.

Mentre strade ordinarie e ferroviarie si costruiscono in Tripolitania e in Albania, il Mezzogiorno manca assolutamente di mezzi di comunicazione, la sua agricoltura è in condizioni miserevoli, la condizione dei lavoratori è aggravata dalla mancata emigrazione, e le classi abbienti nulla fanno a pro di quelle popolazioni che sono ancora in istato di analfabetismo.

Così essendo, nessuna meraviglia se scoppiano ogni tanto tumulti che, disgraziatamente, sono soffocati nel sangue. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

La questione meridionale, quindi, deve essere decisamedte e sollecitamente risolta con l' assegnazione delle terre ai contadini (*Applausi all' estrema sinistra*), e con altri mezzi energici che diano lavoro a quelle popolazioni, abolendo i vecchi e vieti sistemi della classe borghese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

DUGONI, ritira il suo ordine del giorno sottoscritto anche dagli onorevoli Storchi, Zanardi, Murari, Targetti, Turati e Lazzari (*Approvazioni*).

ZANARDI, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che la casa è elemento indispensabile alla vita dell' uomo ed un mezzo di salubrità e di civiltà;

considerato che il regime della proprietà privata delle case, mentre non assicura un minimo di condizioni rispondenti ai principî dell' igiene, permette ai proprietari una sordida speculazione tanto più grave quanto peggiore è la crisi del mercato delle abitazioni;

considerato ancora che molti proprietari abusando di un diritto, sanzionato dalle leggi ma condannato da ragioni superiori al pubblico interesse, tengono locali vuoti o comunque non abitati in conformità ai bisogni delle popolazioni;

invita il Governo ad emanare solleciti provvedimenti, che consentano alle autorità comunali la *determinazione del calmiere sugli affitti* e la *perquisizione* ai proprietari dei *locali*, concessi in affitto a prezzi superiori al calmiere oppure non convenientemente abitati ».

Enumera le ragioni per cui difettano gli alloggi nelle città, lamenta la insufficienza dei provvedimenti adottati e critica l' azione delle Commissioni arbitrali. (*Approvazioni*).

Afferma necessario un calmiere sulle abitazioni come avviamento all' esproprio delle case a favore dei comuni. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Lamenta che, mentre c' è tanto difetto d' alloggi, rimangano inutilizzati o scarsamente utilizzati, palazzi, ville e conventi (*Applausi all' estrema sinistra*)

Il voto della Camera dimostrerà se essa senta tutta l' importanza e l' urgenza di questo grave problema. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti animati*).

VACIRCA, rinunzia a svolgere il suo ordine del giorno:

FROLA, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera afferma la necessità:

1° della immediata smobilitazione;

2° di un'inchiesta parlamentare sulle spese militari del periodo di guerra;

3° dell'espropriazione di tutti i profitti di guerra;

4° di idonee provvidenze a beneficio dei mutilati, invalidi di guerra e delle famiglie dei caduti ».

Ricorda alcuni episodi, dai quali appare come, durante la guerra, quei mezzi di ricovero e di trasporto, di cui difettavano per le più elementari necessità gli uomini di truppa, fossero invece largamente usati da ufficiali superiori per mero divertimento con imperdonabile sperpero del pubblico danaro.

Il partito socialista quindi, nell'interesse della grande maggioranza dei lavoratori in contrasto cogli interessi di una minoranza privilegiata, insiste nella proposta di una esauriente inchiesta sulle spese di guerra. (*Applausi all'estrema sinistra — Interruzioni — Commenti*).

TOFANI, raccomanda al Governo che il prezzo del pane e della farina e sopratutto dei dolciumi sia pagato al vero costo dalle classi abbienti.

Rinunzia a svolgere gli altri ordini del giorno.

TOVINI, a nome della deputazione veneta del partito popolare prendendo atto delle dichiarazioni del ministro per le terre liberate e riservandosi di presentare una interpellanza, rinunzia a svolgere il suo ordine del giorno.

LAZZARI, dà ragione di quest'ordine del giorno:

« La Camera,

deplorando l'azione svolta dal Governo volta contro il diritto di auto-decisione e di indipendenza dalle popolazioni del Montenegro, respinge la domanda di esercizio provvisorio ».

Lamenta che, non ostante che il Re del Montenegro sia stato destituito da tempo dal suo popolo, l'Italia, sola fra le potenze dell'Intesa, continui ancora a pagargli una sovvenzione.

Lamenta pure che a Gaeta ed a Formia si favorisca la formazione di bande destinate ad operare nel Montenegro a favore della cessata dinnastia. (*Commenti*).

Si duole altresì che sotto gli occhi dei presidi italiani che si trovano su quella costa si commettano nel Montenegro eccessi contro le popolazioni che dimostrano di essere contrarie al ritorno dei Petrovich. (*Commenti*).

Questi fatti dimostrano come, nonostante tutte le contrarie assicurazioni del presidente del Consiglio, continui a svolgersi in Italia una politica estera segreta, essenzialmente contraria alle aspirazioni popolari. (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori*).

Per queste ragioni voterà contro l'esercizio provvisorio.

COSATTINI, dà ragione del seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Piemonte, Basso, Vigna, Santin, Tonello, Marchiero, Piccoli, Musatti, Alessandri, Galeno, Panebianco, Pavan, Carazzolo, Baglioni, Todeschini, Bonato, Scarabello, Gallani, Matteotti e Boghi:

« La Camera, ritenuto che il risarcimento dei danni di guerra rappresenti un problema di imprescindibile e urgente necessità, anzitutto per la vita economica delle classi operaie e meno abbienti delle terre già invase o devastate e di ciò il Governo non abbia saputo rendersi conto:

ritenuto che nell'ora di ricostruzione di quelle regioni tutta l'azione esplicata dal Governo in tredici mesi dell'armistizio si sia appalesata in modo inescusabile, monca e deficiente;

non approva la politica spiegata in argomento dal Gabinetto ».

Ritiene che la legge sul risarcimento sui danni di guerra debba essere riveduta in armonia coi desideri di quelle popolazioni tanto duramente provate dall'invasione nemica e dalla guerra.

Raccomanda che nella corresponsione delle indennità si cominci siano rivolti a far rifiorire il lavoro e la produzione onde lenire la disoccupazione e alleviare le condizioni delle classi lavoratrici e specialmente di quelle moltitudini che erano solite ad emigrare all'estero. (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori*)

DE ANDREIS, illustra il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Mazzolani, Meschiari, Bergamo, Vallone, Colajanni, Pirolini, Sighieri, Macaggi e Chiesa:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge, per affidare ad una Commissione parlamentare, coadiuvata da elementi tecnici, il mandato di procedere alla revisione generale di tutti i contratti di guerra e loro liquidazioni, intervenuti dal 1° agosto 1914 a tutto il 1919, col criterio di ripetere a favore dello Stato gli eventuali profitti, al di là dell'equo guadagno, quali potranno risultare dall'esame delle stipulazioni fatte sotto l'impero della necessità, e ciò con tutte le facoltà di indagine consentite dalle disposizioni del regio decreto 2164 del 21 novembre 1919 per l'imposta sugli aumenti di patrimonio derivati dalla guerra ».

Dichiara che egli ed i suoi amici daranno voto favorevole all'ordine del giorno Frola, perchè sperperi enormi furono commessi specie per opera di coloro che coprivano i più alti gradi nella gerarchia militare.

Quanto all'inchiesta che l'oratore e i suoi amici domandano, essa ha per iscopo di far tornare allo Stato ciò che esso sotto l'impero della necessità fu costretto a pagare. (*Approvazioni - Interruzioni - Commenti*).

FALBO, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo:

a sollecitare intese politiche ed economiche con i paesi dell'Oriente che hanno dimostrato vivo il desiderio di un avvicinamento all'Italia senza peraltro slontanarsi dalle potenze alleate e tenendo presente la necessità che in caso di nuovi accordi che potessero essere suggeriti dal bisogno di una più sicura tutela della pace contro eventuali ritorni offensivi dei vinti di ieri, si ottengano quelle garanzie politiche ed economiche che sono state obliate nel patto di Londra e negli accordi successivi;

ad accelerare, nei limiti del possibile, la smobilitazione dell'esercito e la derequisizione degli edifici che i Ministeri militari hanno preso in fitto a Roma e altrove negli anni della guerra;

a sollecitare la più ampia ripresa dei lavori pubblici nel Mezzogiorno e primieramente la esecuzione delle opere già promesse con leggi speciali rimaste fin qui inosservate ».

Dimostra la opportunità di queste richieste e le raccomanda alla considerazione della Camera e del Governo. (*Approvazioni a sinistra*).

BERTINI, a nome del gruppo del partito popolare italiano, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

convinta che la crisi profonda di cui soffre l'Italia non possa essere superata senza un'ardita e pronta azione riformatrice, capace altresì di adattare a questo fine immediato gli organi dello Stato e di farvi convergere tutte le forze del paese;

afferma l'urgenza d'un'opera di governo corrispondente a queste fondamentali necessità e passa all'ordine del giorno ».

Si compiace che la politica di avventure, che era già stata chiaramente riprovata dal popolo nelle elezioni del 16 novembre abbia avuto una nuova e precisa condanna nel discorso del presidente del Consiglio.

Contro imperialismi prepotenti e contro oligarchie militari, che fino ad ora hanno travagliato la società, si augura che si affermi vittoriosa una internazionale animata da alte idealità umane e cristiane. (*Vivi applausi al centro*).

Le dichiarazioni del presidente del Consiglio affidano poi anche per quel principio di autodecisione dei popoli che l'oratore e i suoi amici hanno sempre propugnate, e che si augura possa trovare per il nostro, come per gli altri paesi, la più ampia e sincera affermazione. (*Vivi applausi al centro*).

verno; ma il paese attende da esso l'attuazione di tutto un programma di rinnovazione interiore e di soddisfazione delle esigenze delle classi operaie. (*Applausi al centro*).

Le forze nuove della socialità che le ultime elezioni politiche hanno sprigionato dal seno del paese esigono che i vecchi istituti dello Stato subiscano le necessarie trasformazioni e che le forze del sindacato abbiano il posto che ad esse compete.

Reclama una politica di lavoro che, non a base soltanto di progetti, ma di pratiche iniziative, provveda seriamente a lenire la disoccupazione operaia.

Darà voto favorevole all'attuale Governo perchè il suo gruppo desidera che esso solo, espressione della borghesia liberale più intelligente, assolva interamente al suo compito. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Questo è il significato del voto che egli ed i suoi amici daranno: collaborazione di attesa perchè il Governo non venga meno alle aspettative del paese. (*Vivissimi applausi al centro - Rumori all'estrema sinistra*).

MICELI PICARDI, ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Boccieri, Pecoraro, Bosco, Jannelli, Farina Mattia, Fronda, Cappelleri e Ursi:

« La Camera, ritenuto che la soluzione della questione del Mezzogiorno è di interesse nazionale e deve essere affrontata radicalmente, specialmente riguardo il latifondo, la viabilità, la lotta contro l'analfabetismo, la istruzione agraria, il risanamento delle zone malariche, le bonifiche, la questione zolfifera;

invita il Governo ad iniziare subito una politica diretta al rinnovamento ed al miglioramento di quelle regioni ».

Raccomanda al Governo di portare nella sua politica verso il Mezzogiorno criteri di equità e di giustizia, non deludendo più oltre le legittime aspettative di quelle popolazioni che durante la guerra hanno saputo in silenzio fortemente soffrire compiendo tutto intero il loro dovere. (*Vivissimi applausi al centro*).

BERTONE, dà ragione del seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Marconcini, Bubbio, Montini, Zacconi, Brancoli, Di Fausto, Bertolino, Casoli, Boccieri, Cingolani, Micheli, Merizzi Angelo, Mauri, Baracco, Galla:

« La Camera ritiene che il Governo debba prendere le iniziative del caso, anche promovendo le opportune inchieste, per chiarire nel paese tutte le responsabilità della gestione di guerra; e per affrettare tutte le riparazioni che valgano a ricondurre l'unità e la concordia degli animi in mezzo alle popolazioni ».

Dichiara di mantenerlo, perchè è più ampio di quello dell'onorevole Frola, (*Interruzioni all'estrema sinistra*) e perchè ritiene che esso porti alle popolazioni la parola incitatrice e riparatrice che esse attendono. (*Vivi applausi al centro*).

CORIS, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritiene che deve anche rinnovarsi l'organismo di elaborazione della politica estera, perchè questa si svolga con indirizzo, con metodo e con uomini adatti alla gravità del compito e alla trasformazione dello spirito pubblico in Italia;

che non deve l'Italia, qualunque ne appaiono le conseguenze, prestarsi a menomazioni del diritto di libertà e di giustizia dei popoli - per rispetto sincero a una esigenza etica fondamentale e in adempimento a una funzione internazionale d'equilibrio morale, specialmente assegnata all'Italia dalla sua posizione naturale e dalle sue tradizioni, - onde soltanto potrà essere assicurata all'Italia una pace duratura e prospera e una nobile missione nel mondo;

segnala al Governo, tra le altre questioni - due fondamentali e più urgenti sulle quali è necessario che l'Italia assuma un atteggiamento decisivo, anche per il proprio interesse - le questioni del riconoscimento della indipendenza del Montenegro, e dell'indipendenza dell'Ucraina e di tutti gli altri Stati formatisi dal dissolvimento dell'Impero dagli Czar ».

Si riserva di illustrare in sede di interpellanza con quella ampiezza che l'argomento richiede la sopraffazione militare compiuta

MATTEOTTI, aveva presentato un ordine del giorno nel quale, con ampia motivazione, condannava la politica finanziaria ed economica del Governo.

Lamenta che l'esposizione fatta dal ministro del tesoro rispecchi insufficientemente la situazione finanziaria ed economica del paese. Insufficienti sono pure i provvedimenti tributari escogitati dal Governo, i quali riflettono lo stato d'animo della borghesia. (*Vivaci interruzioni al centro — Scambio di apostrofi fra l'estrema sinistra e il centro*).

Essi permetteranno alle classi capitaliste di far gravare sulle classi popolari, con la ripercussione delle imposte, tutti i pesi della guerra.

Dichiara che il gruppo socialista si opporrà ad una siffatta politica. (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori*).

Gli onorevoli LEMBO, FANTONI, PICCOLI, BIANCHI GIUSEPPE, ALBERTELLI, MEDA, BAGLIONI SILVESTRO, BRUNELLI, NEGRETTI, AGNESI, SALVEMINI, BIGNAMI, CAMERA GIOVANNI, DONATI GUIDO, SARROCCHI, ROSATI, SANNA, BENELLI e LOMBARDI GIOVANNI, rinunziano a svolgere i loro ordini del giorno.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*, prega i presentatori degli ordini del giorno di non insistere perchè siano posti ora a partito, involgendo essi molte e svariate speciali questioni, che più opportunamente potranno in altre occasioni essere svolte.

Vi sono ordini del giorno, come quelli sul costo della vita e sul prezzo delle case, che il Governo non avrebbe difficoltà di accettare come voto di massima, salvo a discuterne i particolari, se non fossero motivati con l'affermazione della impotenza del Governo e della società che esso rappresenta.

È perciò evidente che il Governo non può accettarli.

All'onorevole Lazzari, del quale non mette in dubbio la buona fede, dichiara che egli è stato tratto in errore dai suoi informatori; tanto è vero che il Governo fu accusato di aver, invece, abbandonato le popolazioni montenegrine.

Esclude poi l'esistenza di qualsiasi preteso patto dinastico.

È pronto, del resto, anche su questa questione, a dare tutti i chiarimenti che potranno essere desiderati.

Dichiara che il Governo accetta l'ordine del giorno Miliani e pone su di esso la questione di fiducia.

Quanto all'inchiesta sulle spese della guerra, reclamata dagli ordini del giorno degli onorevoli Frola, Bertone e Alessio, ricorda che una siffatta proposta (poichè evidentemente si allude ad una inchiesta parlamentare) deve seguire la stessa procedura prescritta dal regolamento per le proposte di legge.

Rendendosi conto delle condizioni della Camera, su questa questione accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Alessio.

Crede, del resto, che siffatta inchiesta porterebbe più danni che vantaggi al paese.

All'onorevole Matteotti, che ha giudicato così severamente il programma finanziario del Ministero, si riserva di dimostrare che questo programma è ad un tempo ponderato e coraggioso.

Crede l'onorevole Matteotti, che siano necessarie nuove ulteriori entrate? Il Governo accetterà ben volentieri tali suggerimenti.

Circa la censura promette che sarà abolita appena risoluta la questione di Fiume. (*Commenti*).

MALATESTA, ZANARDI, BIANCHI GIUSEPPE, SALVEMINI, MATTEOTTI, MILIANI e ALESSIO mantengono i loro ordini del giorno.

BERTONI e DE ANDREIS, si associano a quest'ultimo ordine del giorno e ritirano il proprio.

(*Tutti gli altri ordini del giorno sono ritirati*).

PRESIDENTE, annuncia che dovrà esser posto per primo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Miliani, sul quale il Governo ha posta la questione di fiducia.

Annunzia che su quest'ordine del giorno è chiesta la votazione nominale.

Dà facoltà di parlare a coloro che hanno chiesto di dichiarare il

GIOLITTI, (*Segni d'attenzione*), dichiara di votare favorevolmente l'ordine del giorno accettato dal Governo.

Per superare le difficoltà presenti è indispensabile tener salda la forza dello Stato. E poichè espressione prima ne è il Parlamento, è urgente provvedere a rialzarne il prestigio di fronte al paese. (*Interruzioni — Rumori*).

Occorre aumentarne i poteri, renderlo completamente indipendente dal potere esecutivo, ridargli la podestà legislativa in tutta la sua estensione escludendo la possibilità di decreti-leggi.

Prende atto della dichiarazione del presidente del Consiglio che sarà deferito al Parlamento, con apposito disegno di legge, il diritto di dichiarazione di guerra.

Ma importa sopratutto che nessun impegno internazionale che vincoli lo Stato, possa esser valido senza l'approvazione del Parlamento. (*Rumori*).

Circa il nuovo ordinamento dell'esercito sente il dovere di dichiarare che il progetto annunziato implica una spesa enorme in rapporto alle condizioni del nostro bilancio e alla sola politica estera che l'Italia può fare, di accordi cordiali con tutti i popoli vicini, compresi il popolo jugoslavo. (*Commenti*).

Ritiene i provvedimenti finanziari una necessità assoluta, ma è convinto che occorra renderli più giusti e più efficaci essendo colpita troppo la piccola proprietà e in modo inadeguato le grandi fortune.

Soprattutto occorre avocare interamente allo Stato quelle fortune formate da soprafitti di guerra, che superano ogni onesta misura di guadagno.

Ha anch'egli fede assoluta pel risorgimento economico del paese Ma la cura dei mali causati dalla guerra, che non possono esser sanati in breve volgere di tempo, deve essere intrapresa immediatamente e con estrema energia; altrimenti sarà troppo tardi. (*Approvazioni — Commenti rumorosi e prolungati in vario senso*).

CORRADINI, rileva che ieri gli oratori di parte socialista hanno proclamato l'impotenza delle nostre istituzioni a risolvere i problemi dell'ora presente. L'oratore ed il suo partito risolutamente respingono tale affermazione, convinto che le nostre istituzioni democratiche rappresentative abbiano in sè la potenzialità della più illimitata evoluzione progressiva.

È convinto che con la parte socialista molto cammino potrà esser fatto insieme, e che le nostre istituzioni avranno in sè la forza di assimilare ed assorbire quelle stesse correnti che ora si manifestano ad esse contrarie.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Le LL. AA. RR. le Principesse Jolanda, Mafalda e Giovanna, sono partite, iersera, da Roma per San Rossore.

Per il prestito nazionale. — Le sottoscrizioni per il prestito a Lecce e nella Provincia fino a sabato sera raggiunsero la somma di 84 milioni circa.

L'on. senatore Rolandi-Ricci ha sottoscritto la somma di lire tre milioni.

Necrologio. — L'altrieri, a Roma, un'altra nobile, generosa esistenza tutta dedita al lavoro si è spenta, quella dell'onorevole Auguste Scaramella-Manetti, senatore del Regno.

Nato a Palestrina nel 1854, si dedicò giovanissimo all'agraria, specialmente per le bonifiche, legando il suo nome a quello di Alessandro Torlonia per la coltivazione della conca fucinense.

Eletto consigliere provinciale per il mandamento di Ascoli, rivolse l'intelletto e il cuore alle cose ospedaliere, portandovi riforme e innovazioni benefiche.

Nella 18ª legislatura parlamentare venne eletto deputato per il collegio di Subiaco; e alla Camera, come nel Consiglio provinciale, sempre sostenne gli interessi dei lavoratori della terra. Fu anche presidente per parecchi anni della Camera di commercio di Roma.

Nel 1910 venne nominato senatore del Regno, e nell'alto Consesso, come in tutti gli altri rami della vita pubblica, fu assiduo ed operoso.

Largo è il rimpianto per la morte dello stimato cittadino, alla cui salma oggi Roma ha tributato degne onoranze.

*** Ieri mattina, a San Remo, fra lo strazio dell'amata famiglia e di numerosi amici, si è spenta l'esistenza riverita e cara dell'avvocato Orazio Raimondo, deputato al Parlamento per il collegio di Genova (San Remo). Era una delle più caratteristiche personalità parlamentari.

Nella precedente legislatura esordì siffattamente da conquistarsi al disopra d'ogni divergenza politica, la stima e la simpatia de' suoi colleghi.

Il vivo rimpianto del suo collegio è condiviso da quanti, al disopra delle divergenze politiche, stimano l'ingegno, l'integrità del carattere.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PRAGA, 10. — I giornali dicono che conferenze sono cominciate con l'Italia per regolare le tariffe doganali per il traffico delle merci via Trieste allo scopo di stabilire relazioni commerciali d'oltre mare soprattutto con l'Asia Minore e con la Russia meridionale, come pure per sfruttare il porto di Trieste per il commercio ceko-slovacco.

PARIGI, 11. — Nel pomeriggio, alle ore 18 al Ministero degli affari esteri si è riunito il Consiglio supremo.

La seduta è stata segreta; vi assistevano i soli capi di Governo.

PARIGI, 11. — Da una statistica delle elezioni senatoriali fatta alle 3,15 del mattino si hanno 229 risultati su 240.

Sono eletti tredici conservatori, i quali guadagnano tre seggi; tredici repubblicani liberali, che guadagnano quattro seggi; diciannove repubblicani progressisti, che perdono tre seggi; cinquantotto repubblicani di sinistra, che guadagnano venti seggi; centosedici radicali e radicali-socialisti, che perdono diciassette seggi; due repubblicani socialisti, che guadagnano due seggi; due socialisti unificati, che guadagnano due seggi.

PARIGI, 11. — Il presidente della repubblica, Poincarè, è stato eletto senatore della Mosa, con 742 voti su 790 votanti.

PRAGA, 11. — Le discussioni con la Delegazione austriaca si sono svolte nelle varie sezioni e fanno intravvedere risultati favorevoli.

Un comunicato ufficiale dice che una conversazione di parecchie ore fra Benes e Renner ha condotto ad un accordo completo sulla politica estera sulla base del trattato di pace.

La discussione tende a salvaguardare una evoluzione democratica all'interno ed una intera sovranità delle due repubbliche all'estero affinchè ogni tentativo di restaurazione monarchica sia sventato e sia facilitata una collaborazione economica.

PARIGI, 12. — La Commissione per la verifica dei poteri ha riconosciuto regolari le credenziali dei plenipotenziari ungheresi.

PARIGI, 12. — Stamane si sono riuniti i primi ministri Nitti, Lloyd George e Clémenceau.

SOFIA, 12. — La Sobranje ha ratificato il trattato di Neuilly, esprimendo la speranza che entri in vigore al più presto possibile.

PARIGI, 12. — La prima riunione del Consiglio esecutivo della Società delle nazioni avrà luogo il 16 corrente al Ministero degli affari esteri.

L'on. Scialoja rappresenterà l'Italia, Léon Bourgeois la Francia, Lord Curzon la Gran Bretagna, Hymans il Belgio, Quinones de Leon la Spagna, Venizelos la Grecia, Cinda il Giappone e l'ambasciatore brasiliano a Parigi il Brasile.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.